

Dalla Consob nessuna due diligence sui prospetti

Cassazione

Esclusa la colpa
se manca
l'accertamento sui dati

Giovanni Negri

Alla Consob non può essere ascritta una responsabilità sulla veridicità dei dati contenuti nei prospetti informativi delle società quotate. Neppure sulla base dell'evoluzione della disciplina comunitaria. Lo precisa l'ordinanza 1653 della Prima sezione civile della Cassazione.

La Corte sottolinea innanzitutto che la diligenza richiesta all'autorità di vigilanza nell'attività di controllo della veridicità ed esattezza del prospetto informativo non può che essere quella definita dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile: potrà, dunque, emergere una colpa quando l'attività di verifica non è stata condotta usando la diligenza media richiesta in relazione alla natura dell'attività esercitata, e, pertanto, con riferimento all'autorizzazione e alla pubblicazione del prospetto informativo, «nei casi in cui la falsità delle informazioni contenute nel prospetto è manifesta ovvero nei casi in cui abbia omesso di svolgere i necessari approfondimenti in presen-

za di specifiche segnalazioni che denunciino tali falsità».

Una conclusione confermata dall'analisi della disciplina comunitaria: la direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 e, quindi, il regolamento Ue 1129/2017 del 14 giugno 2017, nel definire i criteri di controllo del prospetto di offerta e ammissione alle negoziazioni di titoli, non fanno riferimento a un controllo di veridicità al momento dell'approvazione dei prospetti.

In particolare il regolamento, quanto al controllo di comprensibilità, richiede alle authority di valutare se la bozza di prospetto ha un indice chiaro e dettagliato; se la bozza di prospetto è esente da ripetizioni inutili; se le informazioni correlate sono raggruppate; se la bozza ha una struttura che consente agli investitori di comprenderne il contenuto; se la bozza di prospetto definisce le componenti delle formule matematiche e, se del caso, indica chiaramente la struttura del prodotto.

Quanto al controllo di coerenza le autorità devono verificare: se la bozza di prospetto è esente da incongruenze sostanziali tra i diversi elementi di informazione in essa forniti; se i rischi significativi e specifici riportati in altre sezioni della bozza di prospetto sono inclusi nella sezione relativa ai fattori di rischio; se le informazioni nella nota di sintesi sono in linea con le informazioni contenute in altre parti della bozza di prospetto.

La stessa disciplina comunitaria quindi esclude un generale obbligo di valutazione del merito delle informazioni fornite dall'emittente «e ciò risulta coerente con il principio informatore secondo cui la procedura di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto non costituisce un'approvazione, da parte dell'autorità, dell'operazione di offerta o ammissione alle negoziazioni e, dunque, non presuppone lo svolgimento di operazioni di due diligence sui dati e sulle informazioni riportate nel prospetto medesimo che, richiedendo tempi significativamente più lunghi, sarebbe in palese contrasto con le perseguite esigenze di semplificazione e riduzione della durata del procedimento».

Il controllo riguarda l'assetto chiaro delle informazioni e l'assenza di ripetizioni